



D.R. n. 276 del 30/1/2020

Regolamento di Ateneo relativo alla valutazione dei professori e dei ricercatori universitari ai fini della partecipazione alla procedura per la formazione delle commissioni locali, ai sensi dell'art. 6, commi 7 e 8, della legge 240/2010

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 6, commi 7 e 8, della legge 240/2010, le modalità ed i criteri per la valutazione del complessivo impegno didattico e di ricerca dei professori e dei ricercatori di ruolo (a tempo indeterminato), in servizio presso l'Ateneo alla data di scadenza stabilita per la presentazione della domanda, a tempo pieno e definito (d'ora in poi anche docenti) ai fini della partecipazione alla procedura per la formazione delle commissioni locali.

Art. 2

(Modalità di presentazione della domanda)

1. Il processo di valutazione è avviato con la pubblicazione sul sito web di Ateneo di un apposito avviso del rettore entro il 31 gennaio di ogni anno.
2. Gli interessati potranno inoltrare apposita richiesta secondo le modalità indicate nell'avviso, allegando una relazione biennale delle attività didattiche e di ricerca svolte.
3. Le richieste devono essere presentate entro il termine fissato nell'avviso.
4. La relazione presentata dall'interessato necessaria alla verifica dei criteri (didattica, ricerca) dovrà essere vista dal Direttore del dipartimento e, per i docenti incardinati nelle strutture didattiche speciali, anche dal Presidente delle stesse. Agli uffici preposti e alla commissione è riservato il diritto di richiedere integrazioni e/o chiarimenti in merito alla documentazione allegata e di verificare a campione il contenuto della relazione e della documentazione presentate dagli interessati.

Art. 3

(Commissione di valutazione)

1. La commissione di valutazione è nominata dal rettore, con proprio decreto, ed è formata da 3 membri effettivi e 3 supplenti, differenziati per macro-aree:
 - a. macro-area PE (Aree CUN: 1, 2, 3, 4, 8, 9);
 - b. macro-area LS (Aree CUN: 5, 6, 7);
 - c. macro-area SH (Aree CUN: 10, 11, 12, 13, 14).
2. La commissione conclude i propri lavori entro il termine fissato nel decreto di nomina.
3. Non possono far parte della commissione i docenti che partecipano alla procedura.
4. La commissione esprime un giudizio positivo/negativo e redige apposito verbale che viene trasmesso all'amministrazione.
5. Il rettore, accertata la regolarità formale degli atti da parte dell'ufficio preposto, rilascia a coloro che hanno ricevuto valutazione positiva la relativa attestazione.
6. La positiva valutazione conseguita dai professori di prima fascia ai fini della partecipazione alla procedura per la formazione delle commissioni nazionali per il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale nel biennio precedente è valida anche ai fini della partecipazione alle

commissioni locali.

7. La valutazione positiva ha validità di 2 anni decorrenti dalla data di rilascio della attestazione.

Art. 4

(Criteri di valutazione)

1. Sono oggetto di valutazione l'attività di didattica e di ricerca effettivamente svolte.

2. Per i professori, la valutazione dell'attività didattica è considerata positiva se, nei due anni accademici precedenti a quello in corso al momento della presentazione della domanda, il docente ha attestato, mediante autocertificazione, lo svolgimento di un monte ore non inferiore a 350 ore, se in regime di tempo pieno, o 250 ore, se in regime di tempo definito, di compiti di didattica frontale assegnatigli nel rispetto dei regolamenti di ateneo vigenti in materia, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento, il tutorato e l'attività di verifica dell'apprendimento.

3. Per i ricercatori, la valutazione dell'attività didattica è considerata positiva se, nei due anni accademici precedenti a quello in corso al momento della presentazione della domanda, il docente ha attestato, mediante autocertificazione, lo svolgimento di compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché attività di verifica dell'apprendimento, assegnatagli, in misura non inferiore al 50% dell'attività massima prevista rispettivamente per i ricercatori a tempo pieno e per i ricercatori a tempo definito.

4. Qualora il docente interessato abbia chiesto e ottenuto la limitazione dell'attività didattica ai sensi dell'art. 13, 2° comma del D.P.R. 11.7.1980 n. 382, il requisito di cui al precedente comma 2 si intende soddisfatto se il docente ha effettivamente svolto la prevista attività didattica residuale.

La commissione potrà procedere ad una valutazione positiva dei compiti didattici, anche tenendo conto di specifici incarichi di ricerca assunti dal docente, purché lo stesso abbia svolto almeno 2/3 dell'attività didattica frontale prevista dal regolamento di Ateneo vigente in materia.

5. La valutazione dell'attività di ricerca è considerata positiva se il docente ha attestato, mediante autocertificazione, il rispetto dei criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attività di ricerca stabiliti con delibera dell'ANVUR ai fini della partecipazione alle commissioni locali. L'avviso rettorale di avvio del processo di valutazione riporterà i suddetti criteri distinti per fascia di appartenenza dei docenti e vigenti alla data di adozione del medesimo avviso rettorale.

Art. 5

(Reclami)

Ferma restando l'impugnazione in sede giurisdizionale, avverso la valutazione negativa gli interessati possono presentare reclamo al rettore entro il termine stabilito nella relativa comunicazione.

Art. 6

(Disposizione finale)

Il presente regolamento è emanato con decreto del rettore ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul sito web dell'Ateneo.

Nelle more della conclusione del processo di valutazione avviato dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, i professori e i ricercatori interessati possono partecipare alla procedura ai fini della formazione delle commissioni locali, dichiarando che la relativa procedura di valutazione, per cui hanno presentato domanda con l'emanazione del presente regolamento, non si è ancora conclusa.

Il documento è conforme all'originale e conservato presso l'Ufficio Protocollo di Ateneo